

D.L. RILANCIO

TAX FOCUS

21 maggio 2020





ART 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

Con riguardo ai versamenti relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la norma dispone che **non sono dovuti**: (i) il versamento del **saldo IRAP** relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (**fermo restando l'acconto dovuto per il suddetto periodo d'imposta**); (ii) il versamento della **prima rata dell'acconto IRAP** relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il provvedimento riguarda i soggetti che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano generato **ricavi o compensi** per un ammontare **non superiore a euro 250 milioni**.

ART 25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva con ricavi **non superiori a euro 5 milioni** nel periodo d'imposta precedente, per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 è stato **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui sopra, ai soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il **domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti** i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L'importo del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019: (i) **20%** per i soggetti con fatturato fino a euro 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del Decreto; (ii) **15%** per soggetti con fatturato tra euro 400mila ed euro 1 milione; (iii) **10%** per soggetti con fatturato compreso tra euro 1 milione ed euro 5 milioni.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che ne hanno i requisiti, per un importo non inferiore a **euro 1.000** per le persone fisiche e a **euro 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

ART 26 - RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Il provvedimento è rivolto alle società di capitali e cooperative (o stabili organizzazioni italiane di imprese comunitarie) con **ricavi consolidati nel 2019 compresi tra i 5 e i 50 milioni** e che abbiano registrato a causa del Covid-19, nel bimestre **marzo-aprile 2020**, un **calo di ricavi non inferiore al 33%** rispetto al medesimo periodo del 2019.

È necessario:

- aver effettuato un aumento di capitale sociale a pagamento **da deliberarsi ed eseguirsi integralmente tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020**;
- **detenere la partecipazione fino al 31 dicembre 2023**. Fino a tale data, **non potranno essere distribuite riserve, pena la perdita del beneficio**, con restituzione dell'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Un tema rilevante è senz'altro la posizione del nuovo



investitore con una quota di minoranza laddove il socio di maggioranza deliberi di distribuire.

Per i **conferimenti in denaro** effettuati per l'aumento del capitale sociale spetta un **credito d'imposta pari al 20% del capitale sociale versato**, con un tetto di investimento rilevante di **euro 2 milioni**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché in **compensazione** a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L'agevolazione per la società conferitaria, in presenza di alcuni **requisiti** previsti dalla norma (comma 2) e **a seguito dell'approvazione del bilancio 2020**, consiste in un **credito d'imposta** (non imponibile e compensabile) **del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** (purché non superiore ai nuovi limiti per gli aiuti di stato). Nel computo del patrimonio netto si ritiene che non debba essere considerata né la perdita dell'esercizio 2020 né l'aumento di capitale effettuato in corso d'anno.

La distribuzione di riserve **prima del 1° gennaio 2024** da parte della società comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

L'efficacia delle misure descritte è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

ART 28 - CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

La disposizione si applica ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arti o professioni, con **ricavi non superiori a euro 5 milioni** nell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. A tali soggetti spetta un **credito d'imposta pari al 60%** del canone mensile di **locazione, leasing** o di **concessione** di immobili **ad uso non abitativo**.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Detti immobili devono essere destinati allo **svolgimento di attività** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a patto che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

In caso di contratti di **servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività di cui sopra, il credito d'imposta spetta nella **misura del 30%** dei relativi canoni.



Il credito d'imposta spetta anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo **svolgimento dell'attività istituzionale**.

Inoltre, il credito di imposta spetta alle **strutture alberghiere e agrituristiche** indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile **direttamente** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure può essere **utilizzato in compensazione o ceduto ad altri soggetti**. Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Infine, per evitare duplicazioni, la norma precisa che il beneficio in commento **non è cumulabile** con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto c.d. "Cura Italia" n. 18/2020, riservato a negozi e botteghe.

ART 38 - RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE

Con riferimento al credito d'imposta per **attività di ricerca e sviluppo**, di cui all'articolo 1, comma 198 e ss. della L. n. 160/2019, le spese per **contratti di ricerca extra muros** – aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili – **stipulati con start-up innovative** aventi sede nel territorio dello Stato, **concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare**.

Per l'investimento, da **mantenere per tre anni**, nel capitale sociale di start-up e PMI innovative è prevista una **detrazione** ai fini Irpef del **50%**, per un importo massimo di **euro 100.000**.

ART 119 - INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

È **incrementata al 110%** l'aliquota di detrazione sulle spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La fruizione della detrazione è fissata in **5 rate** di pari importo.

ART 120 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico**, alle associazioni, fondazioni ed enti privati (compresi gli enti del Terzo settore), è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al **60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di euro 80.000**, in relazione agli **interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19**, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative (ad esempio, l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa o l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti).



Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese** (comunque nel limite dei costi sostenuti) ed è **utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione**. Il credito d'imposta può anche essere ceduto a terzi.

I possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, potranno essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione.

Le disposizioni descritte si applicano nel rispetto dei limiti degli aiuti di Stato previsti per l'emergenza Covid-19.

ART 121 - TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE

Ai soggetti che sostengono, **negli anni 2020 e 2021**, spese per determinati interventi, di seguito specificati, è concessa la facoltà di optare per:

- i. un **contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con **facoltà di successiva cessione del credito** ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- ii. la **trasformazione** del corrispondente importo in **credito d'imposta**, con **facoltà di successive cessioni ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, gli **interventi agevolati** risultano essere i seguenti:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficientamento energetico;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in **compensazione**, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in **quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso**.

ART 125 - CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ai soggetti esercenti arti o professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un **credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti** (le spese ammissibili sono elencate in dettaglio nella norma).

Il credito d'imposta spetta **fino all'importo massimo di euro 60.000** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **euro 200 milioni** per l'anno 2020.



Il credito **non è imponibile** ed è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, **in compensazione**, oppure può anche essere **ceduto a terzi**.

Sarà emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa.

ART 126 - PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con **ricavi o compensi fino a euro 50 milioni**, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, nonché per i medesimi soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 50 milioni** che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è ulteriormente **prorogato** il termine di ripresa dei versamenti, sospesi per i mesi di **aprile e maggio 2020**, relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- all'imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i contribuenti con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000**, i cui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il **17 marzo** e il **31 maggio 2020** non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, è prorogato al **16 settembre 2020** il termine di **versamento di tali ritenute**, precedentemente previsto per il 31 luglio 2020.

In nessun caso è prevista la facoltà di rimborso di quanto versato.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o in **4 rate mensili** di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

In nessun caso è prevista la facoltà di rimborso di quanto versato.

ART 127 - PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Per i soggetti di cui all'art. 61, co. 2, L. n. 27/2020 (tra cui rientrano, ad esempio, le imprese **turistico-ricettive**; i soggetti che gestiscono i **servizi di trasporto merci e passeggeri**; le **associazioni sportive**; i soggetti che gestiscono **musei, biblioteche, luoghi e monumenti storici, archivi**; i **gestori di teatri e cinema**) sono **prorogati i termini di versamento** delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza tra il **2 marzo** e il **30 aprile 2020**, nonché i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto di **marzo 2020**. La scadenza è prevista per il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione, o in **4 rate mensili** di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Infine, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con sede in Italia e con ricavi o compensi **non superiori a euro 2 milioni**, sono **prorogati i termini dei versamenti**, in scadenza nel



periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**, relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. Anche in questo caso la scadenza è prevista per **16 settembre 2020**, in un'unica soluzione, o in **4 rate mensili** di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

In nessun caso è prevista la facoltà di rimborso di quanto versato.

ART 129 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATE DI ACCONTO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL'ENERGIA ELETTRICA

Le rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica da maggio a settembre 2020 **sono versate nella misura del 90%**.

Il versamento del conguaglio a debito per l'anno 2020 può essere ripartito in **10 rate mensili** di pari importo, con decorrenza **da marzo 2021**.

ART 130 - DIFFERIMENTO DI ALCUNI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCISA

È **differita** l'efficacia delle disposizioni che prevedono: l'introduzione di obblighi autorizzativi e di contabilizzazione dei prodotti energetici per i piccoli depositi; di un sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti; dell'obbligo di installazione del sistema INFOIL per i depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc; dell'obbligo di presentazione in forma telematica del DAS; del termine per l'adozione del provvedimento dell'ADM sui tempi e modalità per la trasmissione dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati da parte dei soggetti vettorianti e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali.

ART 131 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN MATERIA DI ACCISA

Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa sono considerati **tempestivi se effettuati entro 25 maggio**.

ART 132 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

I pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, possono essere eseguiti **nella misura dell'80%**, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1995.

Il versamento del **saldo** è effettuato entro il **16 novembre 2020**.

ART 136 - INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA REALE

Il Decreto prevede una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, in alcune società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (**PIR**) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.



La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR - regime di **non imponibilità**, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa che li detengono per almeno 5 anni, dei **redditi di capitale** (diversi da quelli derivanti da partecipazioni qualificate) e dei **redditi diversi** di natura finanziaria - tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di **costituire un secondo PIR** con dei vincoli di investimento più specifici.

Gli **investimenti qualificati**, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

- un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al **20%**;
- limiti all'entità degli investimenti pari a euro **150.000 all'anno** e a euro **1.500.000 complessivamente**.

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito.

ART 137 - PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI

Il Decreto riapre i termini per affrancare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti al 1° luglio 2020**, con **asseverazione della perizia** e versamento dell'**imposta sostitutiva** (aliquota dell'11%) da effettuare **entro il 30 settembre 2020**.

ART 144 - RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

La norma rimette nei termini i contribuenti per i **pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto** delle somme dovute a seguito degli esiti dei controlli di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/73, 54-*bis* del D.P.R. n. 633/72. I relativi versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 settembre 2020**.

La norma prevede anche la sospensione dei medesimi versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del Decreto e il 31 maggio 2020. In tal caso, i relativi versamenti potranno essere effettuati entro il **16 settembre 2020**, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.



Entrambi i pagamenti appena indicati possono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020** o in **4 rate mensili** di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non verrà rimborsato quanto già versato durante il periodo di sospensione.

ART 145 - SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO

Per tutto il 2020 all'erogazione dei rimborsi fiscali **non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo** (art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973).

ART 147 - INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dall'anno 2020, il **limite annuo** dei crediti **rimborsabili** ovvero **utilizzabili in compensazione "orizzontale"** tramite modello F24 è **elevato** da euro 700.000 a **1 milione di euro**.

ART 149 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

La disposizione introduce la proroga al **16 settembre 2020** dei versamenti in scadenza tra il **9 marzo** e il **31 maggio 2020** relativi a:

- atti di accertamento con adesione (art. 7 D.Lgs. n. 218/97);
- accordi conciliativi (artt. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/92);
- accordi di mediazione (art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92);
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita (art. 12 D.L. n. 70/88);
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero (art. 1, co. 421 L. n. 311/2004);
- avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta sulle assicurazioni.

La proroga al **16 settembre 2020** viene estesa anche al termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie per gli atti sopra indicati e per quelli definibili ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/97, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il **9 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**.

La sospensione si applica anche ai versamenti in scadenza tra il **9 marzo** e il **31 maggio 2020** dovuti in base alle rateazioni in corso per i predetti atti e a quelle relative agli istituti definitivi previsti dal D.L. n. 119/2018 (Pace fiscale):

- processi verbali di constatazione;
- atti del procedimento di accertamento;
- controversie tributarie;
- atti del procedimento di accertamento delle società e associazioni sportive dilettantistiche.



I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante **rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non si procede al rimborso di quanto versato nel periodo di proroga

ART 153 - SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS B.P.R. N. 602/1973

Il Decreto ha previsto che nel periodo di sospensione di cui all'art. 68 commi 1 e 2-*bis* del D.L. n. 18/2020 (da **8 marzo 2020 a 31 agosto 2020**) non si applica la misura della sospensione dei pagamenti di cui all'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/73.

Tale norma prevede che le PP.AA., prima di effettuare pagamenti di importo superiore a euro 5.000 devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate -Riscossione se il creditore risulta moroso.

In tal caso, la Pubblica Amministrazione **sospende il pagamento** sino a concorrenza del debito e l'Agente della Riscossione procede a esecuzione forzata.

Tale sospensione opera anche per le segnalazioni già effettuate, salvo il caso in cui sia stato disposto l'ordine di versamento delle somme ai sensi dell'art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602/73.

ART 154 - PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

La disposizione in commento modifica il testo dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. **Viene prorogata la sospensione dei versamenti** delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e degli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali **dal 31 maggio al 31 agosto 2020**.

Con riguardo ai piani di rateazione in essere alla data dell'8 marzo e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate al 31 agosto 2020, gli effetti della **decadenza** si determinano in caso di **mancato versamento di 10 rate**, anche non consecutive (anziché di 5 rate).

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nel 2020 in seguito all'adesione agli istituti del "Saldo e Stralcio" e della "Rottamazione Ter" non determinano la decadenza se il contribuente provvede a effettuare l'integrale versamento entro il **10 dicembre 2020**. Tale scadenza risulta tassativa essendo espressamente negata la fruizione del periodo di tolleranza dei **5 giorni** di cui al D.L. n. 119 del 201.

Viene introdotta la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento di quei debiti inseriti nelle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento e, quindi, divenute inefficaci alla data del **31 dicembre 2019**.

ART 161 - PROROGA DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 sono **prorogati di 60 giorni** per i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o



sociale e che rientrino nelle categorie di cui art. 61, comma 2, lettera o) del DL n. 18/2020 e art. 18, commi 1 e 3, del DL n. 23/2020.

ART 162 - RATEIZZAZIONE DEL DEBITO DI ACCISA

È ampliata la possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del **deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici** che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica, documentate e riscontrabili dall'ADM.

ART 163 - PROROGA IN MATERIA DI TABACCHI

Il pagamento dovuto per i mesi di aprile e maggio 2020 a titolo di accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché di imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi, **è prorogata al 31 ottobre 2020**, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

ART 186 - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari **per l'anno 2020** è stato **innalzato al 50%** rispetto alla precedente percentuale del 30% già fissata nel decreto "Cura Italia".

Il credito sarà **calcolato sull'imponibile dell'intero investimento** e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali, come previsto nella precedente disciplina.

ART 244 - CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

Il provvedimento introduce una **maggiorazione dell'aliquota** del credito d'imposta concesso a fronte di investimenti in **attività di ricerca e sviluppo** di cui all'art. 1, co. 200, L. n. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in **materia di Covid-19**, afferenti a **strutture produttive** ubicate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In particolare, si precisa che il credito d'imposta è pari al:

- **25% per le grandi imprese** che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a euro 50 milioni oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a euro 43 milioni;
- **35% per le medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno euro 10 milioni;
- **45% per le piccole imprese** che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10 milioni.

I **progetti** ricompresi nell'ambito di applicazione del credito d'imposta possono includere attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, mentre i **costi agevolabili** ricomprendono le spese del personale, i costi per strumentazioni ed attrezzature, i costi relativi a immobili e terreni, costi per ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, spese generali supplementari ed altri costi di esercizio quali materiali e forniture.